



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 524 del 06/06/2019

N° 8001 di Protocollo Generale

N° d'ord. 950 Reg. Pubblicazioni

Area <u>AMMINISTRATIVA</u>	Nr. d'ordine <u>216</u>	del <u>31.05.2019</u>
Ufficio <u>AFFARI LEGALI</u>	Nr. d'ordine <u>23</u>	del <u>31.05.2019</u>
OGGETTO: CAUSA EREDI PANIZZA C/ COMUNE DI MONTALBANO JONICO. GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA PAGAMENTO COMPETENZE ALL'AVV. ERMINIO MARZOVILLI		
Visto di regolarità contabile	BILANCIO <u>2019</u> cap.124 imp. n.719 /2019 € 2.178,00	
Attestante la copertura finanziaria	cap.124 RRPP impegno n. 999/2018 –n.1329/2018	
Visto l'art.147 bis D. Lgs 267/2000	n.1942/2013	
Data 06/06/2019	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO:

- che con atto di citazione del 13.04.1992 i sigg. Amendola Ciro, Amendola Prospero, Amendola Attilio e Mainetti Caterina, nella qualità di eredi della sig.ra Elena Panizza, convenivano innanzi al Tribunale Civile di Matera questo ente affinché fosse condannato al risarcimento del danno derivante dalla costruzione, senza alcun provvedimento legittimo, di un edificio scolastico su suolo della sig.ra Panizza della estensione di mq 5400 distinto al foglio 41 part.lla 70;
- nell'ambito del giudizio instaurato il Comune di Montalbano Jonico risulta contumace;
- che con sentenza n. 471 del 4.05.2005, notificata all'ente a mezzo posta ed acquisita al protocollo in data 2.11.2005 al n. 16872, il GOA del Tribunale di Matera accoglieva la domanda attorea e dichiarando il terreno in questione acquisito dal Comune di Montalbano Jonico condannava quest'ultimo al pagamento della somma di Euro 66.330,29, oltre interessi e svalutazione dall' 1.05.2000 nonché al pagamento delle spese di giudizio;
- che con deliberazione di G.C. n. 252 del 9.11.2005 si autorizzava il Sindaco pro-tempore, prof. Leonardo Giordano a produrre appello avverso la sentenza n. 471 del 4.05.2005 emessa dal Tribunale Civile di Matera - Sezione Stralcio e si conferiva l'incarico in questione all'avv. Ermino Marzovilli del foro di Matera, professionista di fiducia dell'Ente, già difensore del Comune;
- che la Corte Appello di Potenza con sentenza n. 178/11, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Montalbano Jonico avverso la suindicata sentenza n. 471/2005, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori;
- che Amendola Ciro con atto del 16.06.2012 ricorreva avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza n. 178/11;
- che con nota del 20.08.2012, acquisita agli atti del Comune in data 21.08.2012 con prot. n. 10988, l'avv. Marzovilli allegava copia del ricorso per Cassazione presentato dal sig. Amendola Ciro e, dichiarando la propria disponibilità a patrocinare la causa dinanzi alla Suprema Corte, comunicava che la causa meritava di

essere seguita con la costituzione in giudizio dell'Ente in quanto la sentenza impugnata era per esso favorevole;

-che con deliberazione di G.C. n.217 del 12.09.2012 si stabiliva di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso presentato avanti alla Suprema Corte di Cassazione dal sig. Amendola Ciro avverso la sentenza n. 178/11 della Corte di Appello di Potenza, conferendo l'incarico in questione all'avv. Erminio Marzovilli;

-che con nota dello 02.02.2018, acquisita agli atti dell'ente in data 05.02.2018 con prot. n.1888, l'avv. Marzovilli comunicava che con ordinanza n.2505/18 la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso ed aveva cassato con rinvio della causa alla Corte di Appello di Potenza;

CONSIDERATO che:

-in data 24.04.2018 veniva notificato all'ente atto di citazione in riassunzione da parte degli eredi di Amendola Ciro ricorrente in Cassazione, a mezzo degli avvocati Marco F. Angeletti e Aurelio Pugliese, acquisito agli atti in data 26.04.2018 con prot. n.5907;

-con nota del 9.7.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n. 9799, l'avv. Marzovilli in merito al suddetto atto di riassunzione, comunicava:

a) l'opportunità per l'ente di costituirsi in giudizio *“per far valere quelle eccezioni contro la domanda attorea sulle quali non si è formato il giudicato definitivo, quale ad esempio la valutazione del quantum debeatur,”*

b) la necessità *“di costituirsi in questo giudizio di rinvio per cercare di neutralizzare la domanda di coloro che non avevano impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di Appello favorevole al Comune, oggi cassata, ma che potrebbero costituirsi in sede di rinvio per far valere la sentenza di primo grado e quella nuova emittenda dalla Corte di Appello adita”.*

- con delibera di G.C. n.133 del 23.7.2018 si stabiliva:

- di prendere atto della nota dell'avv. Erminio Marzovilli del 9.7.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n.9799;
- di costituirsi nel giudizio in riassunzione instaurato avanti alla Corte di Appello di Potenza da parte degli eredi di Amendola Ciro ricorrente a mezzo degli avvocati Marco F. Angeletti e Aurelio Pugliese, notificato all'ente in data 24.4.2018 ed acquisito agli atti in data 26.04.2018 con prot. n.5907;
- di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

-con propria determina n. 315 del 29.08.2018 (R.G.686/2018) si affidava l'incarico in questione all'avv. Erminio Marzovilli, già informato dei fatti, per un compenso complessivo di € 8.754,00, impegnando la somma di € 500,00;

-in data 05.09.2018 si sottoscriveva apposita convenzione con il suddetto legale e con successiva determina 411 (R.G.906/2018) si integrava l'impegno di spesa di ulteriore € 500,00;

TENUTO conto che:

-con nota del 24.04.2019, acquisita agli atti dell'ente in data 26.04.2019 con prot. n.5832, l'avv. Marzovilli comunicava che con sentenza n.302/19 la Corte di Appello di Potenza aveva definito il giudizio con esito parzialmente positivo in quanto da un lato aveva rigettato l'appello proposto dal Comune avverso la sentenza stralcio del Tribunale di Matera in relazione alla posizione degli eredi Amendola Ciro, dall'altra aveva accolto l'eccezione di passaggio in giudicato della precedente sentenza della corte d'Appello emessa con contro Amendola Attilio +1;

-con la stessa nota, avendo assolto all'incarico, richiedeva il pagamento del suo onorario e successivamente trasmetteva fattura elettronica n.FPA10/del 24.04.2019 acquisita agli atti dell'ente in data 26.04.2019 con prot. n. 5843 ammontante ad € 7.178,00 compresi rimborso forfetario e cap, senza iva avendo il suddetto legale aderito nelle more del giudizio al regime forfettario come comunicato con nota del 20.3.2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4068;

RILEVATO che con propria precedente determina n.233/2013 si costituiva impegni di massima per incarichi legali a professionisti fra cui l'avv. Marzovilli un ammontare complessivo di € 4.500,00 tutt'ora disponibili;

RITENUTO, in considerazione dell'incarico svolto, dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dall'avv. Erminio Marzovilli ed ammontante ad **€ 7.178,00** compresi rimborso forfetario e cap;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI :

la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;

il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed esaminati in particolare:

- L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art.192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di impegnare l'ulteriore somma di 2.178,00 occorrenti per il pagamento delle competenze legali all'avv. Erminio Marzovilli per il procedimento di riassunzione avanti alla Corte di Appello di Potenza tra questo ente e Amendola Ciro-Eredi Panizza in premessa specificato;
- 1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. **7.178,00**, compresi rimborso forfetario e cap, in favore dell'avv. Erminio Marzovilli, a saldo a saldo della fattura elettronica n.FPA10/del 24.04.2019 acquisita agli atti dell'ente in data 26.04.2019 con prot. n. 5843 relativa alle sue e competenze per il procedimento di cui sopra ;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di €.7.178,00 per € 3.178,00 al cap. 124 corrente esercizio finanziario, per € 1.000,00 al cap.124 RR.PP./2018 e per 3.000,00 al cap.124 RR.PP/2013 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- 3) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sull' **IBAN: IT1100538780390000007000222**, a saldo della fattura elettronica n.FPA10/del 24.04.2019 acquisita agli atti dell'ente in data 26.04.2019 con prot. n. 5843 ammontante ad € 7.178,00 compresi rimborso forfetario e cap, senza iva avendo il suddetto legale aderito al regime fiscale forfetario;
- 4) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- 5) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza.

P.I. f.to mtT

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**
f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 950 / 2019

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 06/06/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 06/06/2019



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to (Maurizio BARLETTA)